

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **ZANIBELLI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Coordinamento):	
Riordinamento della previdenza marina- ra (3735)	231
PRESIDENTE	231, 234
BELCI	234
DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	234
MACCHIAVELLI, <i>Relatore per la X Com- missione</i>	234
MALFATTI FRANCESCO	234
PUCCI EMILIO	234
QUINTIERI, <i>Relatore per la XIII Commis- sione</i>	234

La seduta comincia alle 12,50.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Coordinamento del disegno di legge: Rior- dinamento della previdenza marinara (3735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge n. 3735: « Riordinamento della previdenza marinara ».

Il coordinamento del testo del disegno di legge, approvato nella seduta del 21 giugno, è risultato piuttosto complesso, dato il numero degli articoli e degli emendamenti e la necessità di fare corrispondere una formulazione più rigorosamente tecnica al pensiero espresso dalla Commissione.

Tale coordinamento, peraltro, avrebbe potuto risolversi nell'ambito della normale prassi, che consente di introdurre adattamenti e modifiche del testo in correlazione agli emendamenti introdotti, nonché i miglioramenti formali corrispondenti alle esigenze della tecnica legislativa, se non fosse stato riscontrato nell'articolo 99 (ex articolo 98) un errore tipografico di tale importanza da non potere essere eliminato o confermato senza che le Commissioni ne fossero informate.

A seguito di tale esigenza, si coglie l'occasione per sottoporre alle Commissioni l'intero testo del disegno di legge n. 3735, quale risulta dopo il coordinamento, segnalando le disposizioni per le quali sono stati introdotte modificazioni e adattamenti di un certo rilievo.

Articolo 13. — Il quarto comma dell'articolo era stato approvato con un emendamento Scalia, sostitutivo dell'intero comma ed un emendamento aggiuntivo del comitato ristretto. A seguito dell'emendamento Scalia, concernente la maggiorazione della pensione per i familiari a carico, risultavano peraltro eli-

minate dal testo anche le parole: « è integrata sino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi della assicurazione obbligatoria... », che nulla hanno a che fare con l'argomento delle quote di famiglia e che garantiscono ai pensionati marittimi il trattamento minimo previsto dall'assicurazione obbligatoria, come previsto d'altra parte per la Gestione speciale (articolo 68, primo comma). In conseguenza di tali rilievi si propone la seguente formulazione del quarto comma dell'articolo 13:

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima. Tale maggiorazione, sino a concorrenza del massimale di cui al primo comma del presente articolo, è corrisposta ripartendone l'ammontare tra l'assicurazione obbligatoria e la gestione marittimi, nella proporzione intercorrente tra gli importi della pensione rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la quota degli assegni, a carico dell'assicurazione medesima, eccedente il massimale predetto ».

Articolo 31. — Tra le norme abrogate è stato soppresso il riferimento all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, in quanto riportato anche nell'articolo 100 del presente disegno di legge.

Articolo 33. — È stata data all'articolo la seguente formulazione diversa nella forma, ma non nella sostanza:

La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all'articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonché l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra dal personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, è pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, pri-

mo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono abrogati.

Articolo 42, primo e secondo comma. — Le Commissioni avevano approvato, in correlazione con una modifica all'articolo 7, un emendamento di coordinamento sostitutivo delle parole finali del secondo comma: « e nella misura stabilita per i piloti dall'articolo 7 », con le altre: « e per tre quarti della durata del servizio stesso, a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Tale dizione ripete però quanto detto nel primo comma, senza più nulla stabilire circa la misura del contributo. Si dovrebbero quindi aggiungere, se il coordinamento lo consente, al primo comma, le parole..., « limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio stesso, a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Mentre il secondo comma dovrebbe avere la seguente formulazione:

« Per il riconoscimento del servizio predetto, gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura complessiva stabilita dall'articolo 7 ».

Articolo 47. — Nel secondo comma, aggiuntivo (emendamento Belci), si è introdotto il riferimento anche all'articolo 49, concernente i miglioramenti delle pensioni ai superstiti, la cui omissione deve ritenersi non voluta.

Articolo 67 (ex 68). — Al termine del terzo comma è stato aggiunto un periodo analogo a quello che, su proposta del comitato ristretto, le Commissioni avevano approvato all'articolo 13, quarto comma, e cioè la ripartizione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico tra assicurazione obbligatoria e gestione speciale.

Articolo 68 (ex 69). — Al primo comma, settimo alinea, sono state soppresse le parole: « comprensivo delle quote per i familiari a carico », in correlazione alla soppressione, all'articolo 67, terzo comma, delle parole: « fer-

ma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69 ».

Articolo 70 (ex 71). — Al secondo comma sono state soppresse le parole: « ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69 », in correlazione all'analogo emendamento soppressivo delle stesse parole al terzo comma dell'articolo 67.

Articolo 98. — Si tratta dell'articolo aggiuntivo (emendamento Malfatti) concernente il riconoscimento del diritto alla pensione alle vedove già escluse dal pensionamento.

L'articolo era stato approvato in correlazione all'articolo 17 del titolo concernente la Gestione marittimi, ma, trattandosi di principio non esclusivo di esso, è stato collocato nel titolo III, comune ad ambedue le gestioni, ed è stato riveduto in un testo, che con i riferimenti normativi necessari, è conforme agli analoghi precedenti legislativi (legge n. 903 del 1965). Do lettura del nuovo testo:

« La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:

a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Articolo 99. — È l'articolo dal quale soprattutto è scaturita l'esigenza di sottoporre il coordinamento alle Commissioni.

Il testo del secondo comma, punto b), approvato dalle Commissioni, richiamava espressamente norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 dicendo: « ad eccezione della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui al quarto comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge ». In altre parole, si intendevano richiamati tutti i benefici della legge dell'ottobre 1935, per quanto riguar-

da le esenzioni fiscali, salvo quelli che riguardavano l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Al momento del coordinamento, è risultato che il richiamo legislativo era errato, in quanto l'articolo 124 della legge n. 1827 si compone soltanto di due commi. Da un primo sommario accertamento presso il Ministero del lavoro risultava che l'articolo citato doveva essere il 122, che al quarto comma prevede che « i frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile ».

Successivamente, però, il Ministero del lavoro comunicava che l'errore tipografico era di più vasta portata, in quanto il testo doveva leggersi: « di cui al quarto comma dell'articolo 122 ed al primo comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge ».

In altre parole, ciò significava che, sia i frutti annuali dei fondi della Cassa della previdenza marinara, che gli importi delle pensioni dei marittimi delle due gestioni cessavano, dalla data di entrata in vigore della legge, di essere esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Data l'importanza della questione, essendo questo il primo ed unico fondo speciale che sarebbe assoggettato a tale imposta, e dato che le Commissioni non avevano dato alcuna indicazione sull'argomento, si è ritenuto che la questione stessa non potesse risolversi nell'ambito di un normale coordinamento, ma dovesse essere sottoposta — come sto infatti facendo — alla responsabile volontà politica delle Commissioni.

Le soluzioni possibili, una volta preso atto dell'errore materiale, sono le seguenti:

1) autorizzare la correzione del testo nella formulazione presentata dal Governo;

2) mantenere il testo nella formulazione errata, lasciando che il Senato prenda le decisioni che crede ed eventualmente ci rimandi il testo modificato;

3) limitarsi a correggere la dizione « di cui al quarto comma dell'articolo 124 », in: « di cui al quarto comma dell'articolo 122 »; il che vorrebbe dire che la Commissione ammette il principio che l'imposta di ricchezza mobile non debba essere corrisposta dai pensionati sugli importi che essi riscuotono, mentre a tale imposta sono soggetti i frutti annuali dei fondi della Cassa di previdenza marinara. Anche questo aggravio relativo ai frutti dei fondi della Cassa, comunque, rappresenta un'innovazione rispetto all'attuale ordinamento legislativo;

4) correggere il testo, sopprimendo l'eccezione prevista dalle ultime tre righe del

paragrafo *b*) del secondo comma dell'articolo 99, lasciando così impregiudicato il principio di carattere generale e riconfermando, in altri termini, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, sia dei frutti annuali dei fondi della Cassa di previdenza, sia delle pensioni corrisposte ai marittimi. Ciò significherebbe dire che tutta la materia relativa al regime fiscale delle pensioni facenti carico ai fondi speciali sarà approvata con apposita legge che non riguarderà soltanto i marittimi, ma, eventualmente, tutte le altre gestioni speciali.

MALFATTI FRANCESCO. A me sembra che, in via pregiudiziale, dopo le parole del Presidente, dovremmo stabilire cosa lasciare al coordinamento, e cosa, invece, deliberare.

Mi sembra infatti che, oltre all'articolo 99, su cui è chiaro che devono decidere le Commissioni, ci sia forse anche qualche altro articolo da considerare in questa sede, come l'articolo 42.

PRESIDENTE. Non concordo con l'onorevole Malfatti. A mio avviso, le Commissioni dovrebbero prendere atto del lavoro di coordinamento già svolto e, se credono, sanzionarlo, limitandosi a discutere sull'articolo 99, che implica una scelta politica.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che è approvato il coordinamento del testo del disegno di legge n. 3735, fino all'articolo 99 escluso.

(Così rimane stabilito).

MALFATTI FRANCESCO. Signor Presidente, tra le quattro soluzioni che ella ha esposto a proposito dell'articolo 99, io sono del parere di accogliere la quarta, quella cioè di sopprimere le ultime tre righe del punto *b*), che dicono: « ad eccezione della esenzione dal-

l'imposta di ricchezza mobile di cui al quarto comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge ».

PUCCI EMILIO. Anch'io sono d'accordo su questa soluzione.

BELCI. Anch'io sono d'accordo su questa quarta soluzione, signor Presidente.

QUINTIERI, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche a mio parere, la quarta soluzione è la migliore.

MACCHIAVELLI, *Relatore per la X Commissione*. Anch'io sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è in proposito il parere del Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro, anche a nome del collega Martinez, che il Governo non ha alcuna obiezione in merito.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la quarta soluzione da me prospettata: all'articolo 99, punto *b*) del secondo comma, sopprimere le parole: « ad eccezione della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui al quarto comma dell'articolo 124 dello stesso decreto-legge ».

(È approvata).

Rimane, pertanto, stabilito che è approvato il coordinamento del testo del disegno di legge n. 3735.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO